



# **COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**

Via Orto delle castagne- 84060 (SA)  
tel. 0974 96006 – Fax. 0974 996210

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/07/2012

## INDICE

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Definizione del servizio**
- Art. 3 Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea**
- Art. 4 Determinazione del numero dei veicoli ed assegnazione posti**
- Art. 5 Titolo per l'esercizio dei servizi**
- Art. 6 Forme giuridiche di esercizio del servizio**
- Art. 7 Collaborazione familiare**
- Art. 8 Ambiti operativi territoriali**
- Art. 9 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**
- Art.10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**
- Art.11 Requisiti per la partecipazione al concorso**
- Art.12 Bando di concorso**
- Art.13 Presentazione delle domande**
- Art.14 Commissione di concorso**
- Art.15 Validità delle graduatorie**
- Art.16 Rilascio delle licenze e autorizzazioni**
- Art.17 Inizio del servizio**
- Art.18 Validità dell'autorizzazione**
- Art.19 Trasferibilità dell'autorizzazione**
- Art.20 Sostituzione alla guida**
- Art.21 Caratteristiche dei veicoli**
- Art.22 Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio noleggio con conducente di autovettura**
- Art.23 Pubblicità sulle autovetture**
- Art.24 Controllo dei veicoli**
- Art.25 Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente di autovettura.**
- Art.26 Trasporto soggetti portatori di Handicap**
- Art.27 Tariffe**
- Art.28 Sanzioni**
- Art.29 Revoca dell'autorizzazione**
- Art.30 Decadenza dell'autorizzazione**
- Art.31 Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza**
- Art.32 Vigilanza e controllo**
- Art.33 Codice di comportamento**
- Art.34 Carta dei servizi**

## Capo 1

### Art. 1

#### Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante il servizio pubblico non di linea con autovettura da noleggio con conducente (autonoleggio).

### Art. 2

#### Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, così come definiti dagli artt. 1,2,3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, provvede a garantire il trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di trasporto pubblico di noleggio con conducente è riferito ad autovetture con un numero di posti non superiore ad otto.

### Art. 3

#### Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dalla Amministrazione comunale, così come previsto dall'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

### Art. 4

#### Determinazione del numero dei veicoli ed assegnazione posti

1. Il numero massimo delle autovetture, da adibire al servizio di noleggio con conducente è di 02.
2. Secondo i criteri di cui al successivo comma 3 la Giunta Comunale, provvede a mettere a concorso e ad assegnare i posti disponibili sulla base delle necessità del Comune di Monteforte Cilento.
3. Il numero delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di autonoleggio con conducente e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda.
4. La Giunta comunale stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap.

### Art. 5

#### Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.

### Art. 6

#### Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7 della legge n. 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente.
3. Il conferimento non comporta modifica della intestazione del titolo, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.

### Art. 7

## **Collaborazione familiare**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di autorizzazione al noleggio con conducente di autovettura possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio comunale del Servizio Commercio l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

## **Art. 8**

### **Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Il prelevamento del cliente, oppure l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della legge n. 21/92.

## **Art. 9**

### **Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio di noleggio con conducente di autovettura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 21/92;
  - b) non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
  - c) avere la disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
  - d) avere il domicilio fiscale nel Comune di MONTEFORTE CILENTO.
2. Avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi del servizio.
3. Il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere rilascio di dichiarazione od esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti.

## **Art. 10**

### **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autovettura viene assegnata per pubblico concorso.
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con la indizione di pubblico concorso, salvo la esistenza di graduatoria valida.
3. L'indizione del concorso è di competenza della Giunta comunale.

## **Art. 11**

### **Requisiti per la partecipazione al concorso**

1. L'ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autovettura è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di idoneità morale:
  - a. Assenza di condanne penali definitive per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio e per i casi di cui all'art. 3 della L. 26/02/1958, n. 75;
  - b. Assenza di procedimenti penali pendenti per reati di cui al punto a);
  - c. Assenza di soggezione a misure di prevenzione, con provvedimento esecutivo, di cui alla L. 27/12/1956, n. 1423 ss.mm.ii. o dalla L. 31/5/1965, n. 575 ss.mm.ii.
  - d. Assenza di procedure di fallimento in corso

## **Art. 12**

### **Bando di concorso**

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:
  - a. il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b. i requisiti per l'ammissione al concorso;
  - c. i requisiti per il rilascio del titolo;
  - d. il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
  - e. i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 21/92, ed il punteggio relativo;
  - f. il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
  - g. il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;
  - h. eventuali materie di esame.
2. La Commissione in fase di emanazione del bando può stabilire ulteriori requisiti per l'assegnazione dei punteggi.

## **Art. 13**

### **Presentazione delle domande**

1. Le domande per la partecipazione al concorso vanno presentate al Responsabile del Servizio Attività Produttive/Commercio, in carta semplice. Nella domanda vanno indicati: generalità; luogo e data di nascita; cittadinanza e residenza.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), b.), c), d) ed e) e dell'art. 16, comma 1, del presente regolamento;
3. La documentazione definitiva - in sostituzione della quale viene presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - viene acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco degli ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione della P.O. competente per materia.

## **Art. 14**

### **Commissione di concorso**

1. La Commissione di concorso è nominata dalla P.O. ed è costituita di tre membri:
  - il titolare della Posizione Organizzativa con funzione di Presidente;
  - due esperti del settore, componenti;
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con categ. non inferiore alla C.
3. La Commissione opera come collegio perfetto.
4. Il Segretario Comunale, se richiesto, può partecipare alle sedute della Commissione in qualità di consulente.
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta per l'approvazione.

## **Art. 15**

### **Validità delle graduatorie**

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.

## **Art. 16**

### **Rilascio delle licenze e autorizzazioni**

1. L'ufficio competente da comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 30 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, ed acquisisce d'ufficio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

2. Nel termine di giorni 30 dall'acquisizione della documentazione ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione della P.O. competente.

#### **Art. 17**

##### **Inizio del servizio**

1. Il titolare di autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore debitamente documentata.

#### **Art. 18**

##### **Validità dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

#### **Art. 19**

##### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto della azienda ed è trasferibile ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/92, anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio.
- 2.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.
- 2.2 La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate, con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento.
- 3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto.
- 3.2 Le autorizzazioni rilasciate in prima istanza non possono essere cedute per almeno 3 anni.

#### **Art. 20**

##### **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

#### **Art. 21**

##### **Caratteristiche dei veicoli**

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di autovettura devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotati di un bagaglio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di quattro posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre scarichi inquinanti, come individuati dal decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

#### **Art. 22**

##### **Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio noleggio con conducente di autovettura.**

1. L'autoveicolo adibito al servizio noleggio con conducente di autovettura deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" e una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura "Noleggio con conducente" lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.
3. I comuni di piccole dimensioni, individuati per ogni provincia dalla Camera di commercio, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e della intensità del movimento turistico, di cure e soggiorno, possono consentire che le vetture immatricolate per l'esercizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi.

#### **Art. 23**

##### **Pubblicità sulle autovetture**

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 285/92 e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni tariffarie deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 24**

##### **Controllo dei veicoli**

1. Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della MCTC, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente di autovettura sono soggette a controlli periodici, con cadenza almeno annuale, da parte dell'Amministrazione comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

#### **Art. 25**

##### **Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente di autovettura.**

1. Lo stazionamento delle autovetture da noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

#### **Art. 26**

##### **Trasporto soggetti portatori di Handicap**

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente di autovettura possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

#### **Art. 27**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione consultiva in base ai criteri determinati da Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
2. I noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. I noleggiatori, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.

4. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
5. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.
6. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 32, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.

#### **Art. 28**

##### **Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 285/92, ai titolari di autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari si applicano le sanzioni che saranno individuate con l'approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore.

#### **Art. 29**

##### **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
  - b) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
  - c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo, previsti all'art. 18 del presente Regolamento;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

#### **Art. 30**

##### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
  - c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo conducenti.

#### **Art. 31**

##### **Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della autorizzazione.

#### **Art. 32**

##### **Vigilanza e controllo**

1. Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, più in generale sull'esercizio dei servizi taxi e NCC compete al Comune che lo esercita, attraverso un apposito Ufficio di controllo, costituito con deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art. 33**

##### **Codice di comportamento**

1. La Giunta comunale approva con delibera il Codice di comportamento degli operatori del settore, con il quale individua obblighi e divieti per gli operatori e le relative sanzioni.

#### **Art. 34**

##### **Carta dei servizi**



1. L'amministrazione comunale promuove l'adozione, da parte delle organizzazioni di categoria del settore, di una carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi della eguaglianza, imparzialità, continuità diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dalla ~~Consiglio Comunale~~ nella seduta del ~~20/08/2012~~ con atto n. 7.....;

- è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dal 29/08/2012 ..... al 12/09/2012 .....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il 13/09/2012 .....

Data 13/09/2012 .....



II SEGRETARIO COMUNALE

Flo. AMENDOLA G. .....